

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE

VARAITA

Piazza Guglielmo Marconi, 5

12020 Frassinò (CN)

Telefono +39 0175.978318 Fax +39 0175.978949

Profilo di committente:

www.unionevallevaraita.it

pec: unionemontanavaraita@legalmail.it

e-mail: segreteria@unionevallevaraita.it

PROCEDURA APERTA

Art. 3 co. 1 lett. ff) e lett. sss), art. 32 co. 2, art. 36, co. 9, art. 40, comma 2, art. 52, art. 58, art. 59 co. 1, art. 60 e art. 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

“LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO “VILLA MICHELIS-ALLASINA DI VENASCA”

(intervento collegato al FESR 2014_2020 priorità d'investimento IV.4C obiettivo IV.4C.1 bando riduzione consumi energetici)

CIG 82138668A5 CUP I86G17000160003

DOCUMENTO COMPLEMENTARE

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

DISCIPLINARE DI GARA	1
0. AVCPASS:	2
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PIATTAFORMA ARIA/PORTALE SINTEL:	3
2. OGGETTO DEI LAVORI E SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI:	5
3. IMPORTO A BASE D'ASTA (COMPRESI ONERI SICUREZZA EX ART.100, D.LGS. 81/2008 e s.m.i.):	4
4. CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE:	7
5. PROCEDURA DI GARA:	8
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	8
7. ANOMALIA DELL'OFFERTA:	10
8. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI:	12
9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:	13
10. CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO:	13
11. PAGAMENTI:	13
12. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI:	13
13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE	15
14. CONTENUTO DEL PLICO	16
15. SVOLGIMENTO DELLA GARA	17
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –BUSTA TELEMATICA “A”	21
I. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI IMPRESA COOPTATA E DI “SOGGETTO GRUPPO”	42
17. AVVALIMENTO	47
18. OFFERTA TECNICA – BUSTA TELEMATICA “B”	48
19. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA TELEMATICA “C”	50
20. ALTRE INFORMAZIONI	53

0. AVCPASS:

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno registrarsi al sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP n.111 del 20.11.2012 e deliberazione ANAC n.157 del 17.2.2016, accedendo all'apposito *link* **AVCPASS** sul

Portale www.anticorruzione.it secondo le **istruzioni** ivi contenute e inserire nella busta telematica “**a- documentazione amministrativa**” il documento **PASSOE**.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PORTALE ARIA/PIATTAFORMA SINTEL:

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita (in seguito anche “stazione appaltante”) intende procedere mediante procedura aperta a nome e per conto del Comune di Venasca (CN) (in seguito anche “Comune”) ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. l), 36, 40, comma 2, 52, 58, 59, 60 e 71 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. (in seguito “d.lgs. 50/16” o “d.lgs. 50/2016”), alla individuazione dell’operatore economico con cui stipulare il contratto di appalto per la realizzazione dei “*LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO “VILLA MICHELIS-ALLASINA DI VENASCA”*”.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Venasca (CN) [codice Istat 004237 - codice catastale L729].

Determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2, d.lgs. 50/16: n 43 del 19/02/2020.

L’ appalto si svolge in modalità telematica mediante l’ ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” , ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’ indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Si segnala a titolo informativo che recentemente la Regione Lombardia ha cambiato l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it in www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con la stazione appaltante, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’ *Allegato A “Modalità tecniche per l’ utilizzo della piattaforma SINTEL”* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. Detto *Allegato* dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di presentare l’ offerta.

L'accesso alla Piattaforma **SINTEL** è consentito dall'apposito link presente sul Portale www.ariaspa.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei *Manuali d'uso per gli Operatori Economici* e nelle *Domande Frequenti*, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul Portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help: "*Guide e Manuali*" e "*Domande Frequenti degli Operatori Economici*". Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di **SINTEL** si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombaria.it oppure telefonando al numero verde **800.116.738**.

Tutta la documentazione di gara è consultabile e disponibile sulla Piattaforma **SINTEL**, ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca bandi all'indirizzo: **<http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>**

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

In caso di soggetto gruppo l'inserimento dei documenti nel sistema **SINTEL** avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario o capofila.

Si precisa che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 140 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche all'offerta economica prodotta in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella *lex specialis* di gara.

2. OGGETTO DEI LAVORI E SISTEMA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI:

L'appalto ha per oggetto l'insieme di tutte le lavorazioni e di tutte le provviste necessarie alla realizzazione, ai sensi dell'art. 59, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016, dell'intervento di realizzazione dei "LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO "VILLA MICHELIS-ALLASINA DI VENASCA", quali risultanti dal Progetto Esecutivo redatto in conformità all'art. 23, comma 8, del medesimo Decreto Legislativo, nonché agli artt. 33 e ss. del dpr 207/2010 smi

(in seguito anche “dpr 207/2010), verificato e validato dal RUP ai sensi dell’art. 26, comma 8, d.lgs. 50/2016 in data 07/10/2019 e approvato dal Comune in data 08/10/2019 delibera n. 102 e posto a base di gara, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale di Appalto.

L’appalto ha quindi per oggetto l’esecuzione delle opere e la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d’opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare l’opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui è destinata in conformità al Progetto Esecutivo. Trattasi di appalto sottosoglia comunitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. ff) e 36, comma 9, d.lgs. 50/2016.

Sistema di realizzazione dei lavori: *a corpo* ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd), e dell’art.59, comma 5 bis, d.lgs. 50/2016.

Il prezzo offerto rimarrà fisso e non potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

L’importo contrattuale *a corpo* comprenderà e compenserà, quindi, tutti gli oneri inerenti l’esecuzione dei lavori, le opere provvisorie e ponteggi, gli oneri di sicurezza aziendali per il rispetto delle norme preesistenti, gli oneri per la sicurezza ex art.100 D.Lgs.81/08, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel capitolato speciale d’appalto.

L’intervento è collegato al FESR 2014_2020 priorità d’investimento IV.4C obiettivo IV.4C.1 bando riduzione consumi energetici.

CIG 82138668A5; CUP I86G17000160003.

3. IMPORTO A BASE D’ASTA (COMPRESI ONERI SICUREZZA EX ART.100, D.LGS. 81/2008 e s.m.i.):

Le opere da realizzarsi a corpo pari a €477.506,74 a base di gara, di cui € 30.961,62 per oneri di sicurezza ex art. 100 del d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso, risultano appartenenti alle seguenti Categorie SOA di cui al combinato disposto degli artt. 216, comma 14, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 60 e ss, e allegato A dpr 207/2010:

- Categoria prevalente: Categoria: OG1 (Edifici civili e industriali); Classifica adeguata; Qualificazione obbligatoria; Importo: € 228.221,72; %: 47,79; Subappaltabile: si, ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia e della *lex specialis* di gara (art.105, commi 2 e 4, d.lgs. 50/16).

- Opera scorporabile: Categoria: OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi); Classifica adeguata; Qualificazione non obbligatoria; Importo: € 161.287,50; %: 33,78; Subappaltabile: sì ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia e della *lex specialis* di gara (art.105, commi 2 e 4, d.lgs. 50/16).

- Opera scorporabile: Categoria: OS28 (Impianti termici e di condizionamento); Classifica adeguata; Qualificazione obbligatoria; Importo: € 87.997,52; %: 18,43; Subappaltabile: sì, ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia e della *lex specialis* di gara (art.105, commi 2 e 4, d.lgs. 50/16).

Ai sensi dell'art.79, comma 16, dpr 207/10 e dell'art. 3, comma 2, dm 248/16 l'operatore economico attestato SOA nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in categoria OS 28 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

È ammesso l'avvalimento ex art. 89, d. lgs. n. 50/16.

Non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Ai sensi dell'art.105, comma 2, del d.lgs. 50/16 il subappalto è ammesso nella misura massima del **40%** dell'importo complessivo contrattuale.

L'Offerente che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto decadrà dalla possibilità di far eseguire i lavori da imprese subappaltatrici.

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/16, il Comune non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore.

In punto di subappalto, all'atto dell'offerta ai sensi dell'art.105, comma 4, d.lgs. 50/16, l'offerente dovrà indicare, esplicitamente, nei limiti consentiti dalla Legge, quali lavorazioni intende subappaltare e la quota espressa in percentuale sull'importo complessivo contrattuale avvalendosi del modello di formulario DGUE, Parte II, sezione D.

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA, oltre iva:

a1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta (da computo metrico):	€	446.545,12
a2 - Costi per la sicurezza ex art.100 d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso:		
	€	30.961,62
A - IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (a1 + a2)	€	477.506,74

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO SOGGETTO A RIBASSO:

€ 446.545,12(€ 477.506,74 - € 30.961,62per oneri di sicurezza ex art.100 e all. XV - punto

4.1.4, d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso).

4. CATEGORIE E CLASSIFICHE DELLE OPERE:

- Categoria prevalente: Categoria: OG1 (Edifici civili e industriali); Classifica adeguata; Qualificazione obbligatoria; Importo: € 228.221,72; %: 47,79; Subappaltabile: sì, ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia e della *lex specialis* di gara (art.105, commi 2 e 4, d.lgs. 50/16).

- Opera scorporabile: Categoria: OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi); Classifica adeguata; Qualificazione non obbligatoria; Importo: € 161.287,50; %: 33,78; Subappaltabile: sì, ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia e della *lex specialis* di gara (art.105, commi 2 e 4, d.lgs. 50/16).

- Opera scorporabile: Categoria: OS28 (Impianti termici e di condizionamento); Classifica adeguata; Qualificazione obbligatoria; Importo: € 87.997,52; %: 18,43; Subappaltabile: sì, ai sensi e nei limiti della normativa vigente in materia e della *lex specialis* di gara (art.105, commi 2 e 4, d.lgs. 50/16).

Ai sensi dell'art.79, comma 16, dpr 207/10 e dell'art. 3, comma 2, dm 248/16 l'operatore economico attestato SOA nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in categoria OS 28 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Si richiama il Comunicato del Presidente AVCP del 24 giugno 2011 inerente il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - *Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007* a cui aderisce la stazione appaltante. Pertanto l'appaltatore dovrà, al momento della esecuzione delle lavorazioni impiantistiche OS28, essere in possesso dell'abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. c) del dm 37/08.

Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, dpr 207/10 le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle imprese attestate SOA in classifica I e II.

Ai sensi dell'art.105, comma 2, d.lgs. 50/16 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

5. PROCEDURA DI GARA:

Procedura aperta ex artt. 35, 36, comma 9, 40, comma 2, 52, 58, 59, comma 1, 60 e 71 d.lgs. 50/16 e secondo la disciplina di cui all'art.216, d.lgs. 50/16 e artt. 60 e sgg, dpr 207/10.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 36, comma 9 bis, 95, commi 2, 6 e 13, ultimo periodo, d.lgs. 50/16, in base ai seguenti elementi:

a1) offerta tecnica (elementi A1, A2, A3, A4, A5): max punti 80

a2) offerta economica (“ribasso percentuale offerto”): max punti 20

Elementi a1) + a2) = punti 100.

Elementi quantitativi di valutazione A1, A2, A3, A4, A5, pesi, formule e punteggi: vedasi *Allegato B “Tabella elementi quantitativi di valutazione” + Allegato B1 “tabelle offerta (tools)” - file editabile.*

Elemento quantitativo “ribasso percentuale offerto”, peso e punteggio: max punti 20. Attribuzione punteggio: - attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'elemento offerto più conveniente per la stazione appaltante (massimo ribasso percentuale offerto), e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell'elemento offerto pari a quello posto a base di gara (ribasso percentuale offerto pari a zero).

L'Offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata *mediante* l'applicazione del *metodo aggregativo-compensatore* con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

L'offerta più vantaggiosa risulterà quella con il migliore punteggio numerico finale.

L'offerta tecnica complessiva (elementi A1, A2, A3, A4, A5) che, prima della riparametrazione, non abbia ottenuto una valorizzazione pari ad almeno 42 (quarantadue) punti (cd. "soglia di sbarramento"), non sarà ammessa al prosieguo della fase di valutazione della proposta economica ("*ribasso percentuale offerto*").

In seguito la commissione giudicatrice procede alla fase di valutazione della offerta economica ("*ribasso percentuale offerto*") di tutti i concorrenti che hanno ottenuto una valorizzazione dell'offerta tecnica complessiva almeno pari a 42 (quarantadue) punti.

Indi la commissione giudicatrice, prima di effettuare la riparametrazione dell'offerta tecnica, procede alla eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo le disposizioni previste dal successivo punto *sub 7* del presente Disciplinare.

Ai fini della riparametrazione, si precisa che la commissione giudicatrice procederà a valle dell'eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale, in modo che i singoli punteggi ottenuti dell'offerta tecnica complessiva (elementi A1, A2, A3, A4, A5) siano riparametrati al punteggio massimo complessivamente previsto per l'offerta tecnica, attribuendo il punteggio massimo di 80 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più alto e raggugiando i punteggi delle altre offerte in proporzione.

Si precisa che la commissione - in seduta pubblica, in caso di esclusione delle offerte successivamente (i) alla apertura delle buste telematiche "c" ("*ribasso percentuale offerto*"), o (ii) al sub-procedimento di verifica delle offerte sospette di anomalia a seguito della verifica delle stesse operata dal RUP in contraddittorio a norma dell'art. 97 commi 4 e ss. gg. del d.lgs. 50/16 - procederà alla redistribuzione ai concorrenti non esclusi dei punteggi per ciascuno dei parametri di valutazione, nonché alla riparametrazione nei termini e con le modalità sopra già indicate e alle determinazioni conseguenti. La commissione procederà, da ultimo, alla rideterminazione della graduatoria finale provvisoria e alla proposta di aggiudicazione.

* * *

7. ANOMALIA DELL'OFFERTA:

Successivamente alla formazione della graduatoria finale provvisoria (redatta, per la intera componente tecnica, in base ai punteggi conseguiti da ogni concorrente prima della riparametrazione), la commissione giudicatrice individua le eventuali offerte che superano

la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/16 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 50/16 appaiono, sulla base di ben individuati e specifici elementi, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP in quest'ultimo caso di decidere al riguardo della congruità dell'offerta, sospendendo le operazioni di gara.

Ai fini della verifica dell'anomalia, pertanto per la componente dell'offerta tecnica, si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice prima della riparametrazione.

La verifica delle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto/ausilio della commissione giudicatrice ex art. 77, d.lgs. 50/16 (in seguito "commissione" o "commissione giudicatrice"), secondo quanto indicato nelle Linee guida ANAC n. 3 (testo del 26 ottobre 2016 aggiornato a seguito della deliberazione del Consiglio in data 11 ottobre 2017).

A tal fine il RUP richiede tramite la messaggistica del Portale al concorrente (o ai concorrenti) la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni utili a giustificare l'offerta tecnico-economica formulata, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta stessa ritenute anomale. Il RUP assegna al concorrente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta per la trasmissione tramite la messaggistica del Portale delle anzidette giustificazioni.

Il RUP si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte sospettate di essere anomale.

Il RUP, in ragione della particolare complessità delle valutazioni, si riserva la facoltà di avvalersi dell'ausilio e supporto della commissione, in una o più **sedute a carattere riservato**. Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, laddove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, a tal fine assegnando un termine massimo di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/16, le offerte che, sulla base dell'esame degli elementi forniti con le spiegazioni di cui sopra risultino, nel complesso, inaffidabili o non serie o incongrue o non sostenibili o non realizzabili.

All'esito del procedimento di verifica effettuata dal RUP, la commissione - previa comunicazione ufficiale tramite l'area messaggi del Portale a tutti gli offerenti - in seduta pubblica comunicherà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta disposte dal RUP.

Indi la commissione procederà alle determinazioni conseguenti e alla riparametrazione per la componente tecnica secondo i termini e le modalità sopra indicate (*cf.* par. 6.) e alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, comunicando al RUP l'esito delle proprie determinazioni ai fini del successivo invio della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per gli altri elementi tecnici di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Successivamente la proposta di aggiudicazione sarà trasmessa dal RUP alla stazione appaltante, la quale potrà procedere all'aggiudicazione definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, d.lgs. 50/16. L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale (*cf.* art.32, comma 7, d.lgs. 50/16).

8. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato verrà applicata una penale come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto e nello "Schema di contratto"

9. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:

L'intervento collegato al FESR 2014_2020 priorità d'investimento IV.4C obiettivo IV.4C.1 bando riduzione consumi energetici, verrà realizzato in parte con risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte pari a 400.000,00 € e per la restante parte con risorse di bilancio del Comune di Venasca.

10. CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO:

La contabilità a corpo sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo "Schema di contratto".

Si richiama l'art.59, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone:

*“In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati **a corpo** Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti....”.*

11. PAGAMENTI:

In acconto e a saldo nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo “Schema di contratto”. Prevista la anticipazione del 20% ai sensi dell'art.35, comma 18, d.lgs. 50/2016 nei termini indicati all'art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto.

12. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI:

Il concorrente ai sensi dell'art. 79, comma 2, d.lgs. 50/16 dovrà obbligatoriamente espletare la ricognizione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, pena l'inammissibilità dell'offerta. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare le ragioni che rendono indispensabile il sopralluogo; quest'ultimo infatti ha (i) carattere di adempimento strumentale atto a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e (ii) un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). E' stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei luoghi (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800).

Dal ricevimento di ogni richiesta di ricognizione, la stazione appaltante calendarizzerà la ricognizione e la presa visione stesse entro i successivi max quattro giorni lavorativi.

La richiesta di ricognizione luoghi va inviata via PEC al seguente indirizzo PEC: unionemontanavaraita@legalmail.it, e in persona del RUP Moi Giuseppe (o a mezzo di mail

al seguente indirizzo: segreteria@unionevallevaraita.it per i concorrenti stabiliti in altri Paesi) e dovrà espressamente indicare il seguente oggetto: "**Gara di appalto dei lavori per la riqualificazione energetica della casa di riposo "Villa Michelis-Allasina" di Venasca (CN). – RICHIESTA DI SOPRALLUOGO**" e riportare il n° di telefono/cellulare e il nominativo della persona di riferimento.

Si precisa che la ricognizione luoghi deve essere effettuata dal concorrente a mezzo del *legale rappresentante o direttore tecnico* o a mezzo di *persona appositamente delegata* per iscritto¹.

In caso di "soggetto gruppo":

- raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, non ancora costituiti, il sopralluogo e la presa visione può essere effettuato da tutti gli operatori economici raggruppandi, o facenti parte del GEIE costituendo, o aggregandi in rete o consorziandi, a mezzo del rispettivo legale rappresentante o direttore tecnico o a persona appositamente delegata. In alternativa il sopralluogo e la presa visione deve essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o da persona appositamente delegata da uno degli operatori economici raggruppandi, o facenti parte del GEIE costituendo, o aggregandi in rete o consorziandi, purché detto operatore economico sia a sua volta munito delle deleghe di tutti i componenti del costituendo "soggetto gruppo" pena l'inammissibilità dell'offerta.

- raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti nelle forme di legge, il sopralluogo e la presa visione può essere effettuato da tutti gli operatori economici raggruppati, o facenti parte del GEIE costituito, o aggregati in rete o consorziati, a mezzo del rispettivo legale rappresentante o direttore tecnico o a persona appositamente delegata. In alternativa il sopralluogo e la presa visione deve essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o da persona appositamente delegata per iscritto dal capogruppo o dal GEIE o dalla aggregazione in rete o dal consorzio pena l'inammissibilità dell'offerta.

In caso di consorzio ex art.45, comma 2, lett. b) e c) d.lgs. 50/16 la ricognizione va effettuata dal consorzio o da una consorziata designata alla esecuzione dei lavori pena l'inammissibilità dell'offerta.

Ai sensi degli artt.43, D.P.R. 445/2000 e 18, comma 2, della legge 241/90 la certificazione originale degli adempimenti predetti (*Allegato C: Modello ricognizione luoghi*), sottoscritta in calce dalla stazione appaltante o dal Comune di Venasca e per ricezione da chi effettua la

ricognizione a nome e per conto del concorrente, con le eventuali deleghe allegate, resterà depositata presso la stazione appaltante. Ai concorrenti sarà rilasciata copia.

Si precisa che non occorrerà inserire a Sistema SINTEL nella busta telematica “a - documentazione amministrativa” alcuna copia della certificazione degli adempimenti suddetti in quanto la certificazione risulta già agli atti della stazione appaltante.

(N.B. Per la ricognizione dei luoghi nei termini sopra indicati - obbligatoria, pena l’inammissibilità dell’offerta - non viene posto un termine ultimo temporale entro il quale effettuarla, fatto salvo l’onere del concorrente di concordare il sopralluogo con i tecnici preposti della stazione appaltante in tempo utile per la presentazione delle offerte).

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE

13.1 REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l’operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all’elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dall’AgID (<http://www.agid.gov.it>), tutto ai sensi del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134) e della ulteriore normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate di cui alla Direttiva 1999/93/CE.

L’accesso alla Piattaforma SINTEL è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;
- abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la Piattaforma SINTEL in tutte le sue funzionalità:

- Internet Explorer 7, 8 e 9;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

È possibile l’utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita

¹ La delega dovrà risultare da semplice atto scritto, sottoscritto dal delegante con allegata copia semplice di

l'effettiva compatibilità con la Piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in SINTEL non sono garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8.

13.2 MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato per l'invio delle offerte, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi mediante le proprie credenziali di accesso sulla Piattaforma SINTEL ed inserire la documentazione di cui al successivo *sub* punto 13.3.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID e Password), a mezzo della quale verrà identificato dalla stazione appaltante, e la password.

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione "HELP >> Domande Frequenti degli Operatori Economici" sul Portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. all'indirizzo web www.arca.regione.lombardia.it oppure scrivere una e-mail all'indirizzo supporto@arcalombardia.it per formulare domande o richieste. Qualora l'operatore economico non abbia trovato risoluzione alle proprie problematiche, potrà prendere contatto con il Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) al Numero Verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 - assistenza in lingua italiana).

13.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse dagli offerenti esclusivamente in formato elettronico. Termine per la pubblicazione delle offerte telematiche sulla Piattaforma SINTEL: **entro e non oltre il Giorno: 12 marzo 2020 Ora: 12:00:00 (termine perentorio)**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Il rispetto di tale termine rimane a esclusivo rischio dei mittenti, per cui la stazione appaltante non si assume responsabilità alcuna.

È possibile procedere alla sostituzione del plico telematico già trasmesso, al reinvio del plico telematico e alla pubblicazione delle offerte telematiche entro il termine perentorio sopra indicato.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della

presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica -a" **step 1** contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi paragrafi **15.** e (eventuale) **16.**
- una "busta telematica -b" **step 2** contenente l'OFFERTA TECNICA di cui al successivo paragrafo **17.**
- una "busta telematica -c" **step 3** contenente l'OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo paragrafo **18.**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli **step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi)** componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (pubblicazione delle offerte telematiche sulla Piattaforma SINTEL). Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo **step 5 "Riepilogo"** del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. N.B. come precisato nel documento *Allegato A "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL"* (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati e, salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

ATTENZIONE: le performance di caricamento dei file all'interno della Piattaforma SINTEL dipendono dalle dimensioni degli stessi (vedasi *Allegato A "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL"*). In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da SINTEL, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse (cd. "rischio di rete" e

“rischio tecnologico”). Dunque, in particolare laddove l’offerta comprenda file di grandi dimensioni, si evidenzia l’importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

13.4 ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA

In caso di partecipazione in forma aggregata, il concorrente prima di iniziare il percorso guidato “Invia offerta”, accedendo al Dettaglio di una procedura, ha a disposizione nel menu di sinistra la voce “Partecipazione in forma aggregata”, che consente la creazione di nuove forme di raggruppamento, diverse dalla forma singola, attraverso la pagina “Crea forma aggregata di partecipazione”.

Il concorrente mandatario dovrà dapprima inserire un nome per la forma aggregata di partecipazione, e selezionare poi da una combo-box, intestata “Seleziona forma aggregata di partecipazione”, una delle modalità di partecipazione elencate dalla tendina (Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, etc.).

Una volta cliccato su “Seleziona”, la pagina si aggiornerà con tre nuovi campi (Ragione sociale, Partita IVA e Codice fiscale); il concorrente mandatario dovrà quindi inserire i riferimenti delle “imprese mandanti” (ovvero delle altre imprese componenti il raggruppamento).

Una volta selezionata una ragione sociale (digitando le prime tre lettere vengono individuati gli operatori economici registrati a SINTEL attraverso autocompletamento), i campi “Partita IVA” e “Codice Fiscale” si valorizzano automaticamente. L’utente ha comunque la possibilità di compilare manualmente oppure modificare tutti e tre i campi.

Il concorrente mandatario confermerà i dati inseriti cliccando su “Aggiungi”: comparirà nella parte inferiore della pagina una tabella riepilogativa che riporta i dati inseriti relativi a ciascuna impresa. Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il concorrente dovrà cliccare su “Conferma”, e verrà reindirizzato alla pagina “Partecipazione in forma aggregata”. Sarà ora visibile una tabella, contenente la forma aggregata creata.

Per ulteriori informazioni relative alla partecipazione in forma aggregata e alle modalità di sottomissione dell’offerta in forma aggregata si rimanda ai par. 6.1 e 6.2 del “*Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici - PARTECIPAZIONE ALLE GARE*”, messo a disposizione sul Portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help: “Guide e Manuali”.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del d.lgs. 50/16 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui

alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del d.lgs. 50/16, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia fideiussoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.5 NEGOZIAZIONE TELEMATICA

La stazione appaltante intende dar corso ad una negoziazione telematica, gestita mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 60 del d.lgs. 50/2016.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, comma 2, 52 e 58 del d.lgs. 50/16, all'interno del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Piattaforma “SINTEL”, con la presentazione da parte degli offerenti delle buste telematiche “a”, “b”, “c” nei termini e modalità operative sopra descritti e nell'*Allegato A “Modalità tecniche per l' utilizzo della piattaforma SINTEL ”* a cui espressamente si rimanda.

Tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare + allegati, progetto esecutivo) è consultabile e disponibile sulla Piattaforma **SINTEL**, ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca bandi all'indirizzo: **<http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>** e sul profilo di committenza: www.unionevallevaraita.it

Avvertenze:

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dalla *lex specialis* di gara per la pubblicazione delle offerte telematiche sulla Piattaforma SINTEL, inviare una nuova offerta

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al succitato punto 13.3 del presente disciplinare di gara.

14. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La seduta pubblica di gara si terrà il giorno 13 marzo 2020 alle ore 09:30 presso la sede della stazione appaltante - Piazza Marconi n. 5, Frassinò (CN).

In applicazione della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con Delibera del Consiglio dell’Autorità in data 11 ottobre 2017, n. 1007 (Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»), il controllo della documentazione amministrativa, è svolto da un seggio di gara istituito dalla stazione appaltante (in seguito anche “seggio”).

Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti ovvero soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi. In assenza di tali titoli, la partecipazione è comunque ammessa in qualità di semplici uditori.

In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Le buste telematiche resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal RUP, né dalla stazione appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi, fino alla chiusura di ogni singola fase (amministrativa – tecnica - economica).

Il seggio, procederà accedendo alla Piattaforma SINTEL a verificare la tempestiva presentazione dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti secondo l’ordine di arrivo, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, d.lgs. 50/16, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, a mezzo PEC e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Indi il seggio dopo aver verificato la regolare presentazione delle buste telematiche, procederà a:

a- verificare la documentazione amministrativa – busta telematica “a” prodotta dagli offerenti e alle conseguenti determinazioni;

b- verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte riconducibili ad unico centro decisionale in base ad indici soggettivi e/od oggettivi legati da un nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza e alle conseguenti determinazioni (art. 80, comma 5, lett. m, d.lgs.

n. 50/16);

c- verificare che le imprese partecipanti non abbiano legali rappresentanti, membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza e/o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o direzione tecnica in comune e alle conseguenti determinazioni;

d- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c), d.lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e i consorziati dalla gara. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c), d.lgs. 50/16, si precisa infatti che, ai sensi dell’art.48, comma 7, ultimo periodo, d.lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati indicati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale;

e- verificare l’insussistenza delle fattispecie di cui all’art.48, comma 7, primo periodo, d.lgs. 50/16;

f- verificare il possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, d.lgs. 50/16) e di ordine speciale (combinato disposto degli artt.83, comma 2 e 216, comma 14, d.lgs. 50/16) dei concorrenti **(i)** sulla base delle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale , **(ii)** sulla base delle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale avvalendosi ai sensi dell’art.85, d.lgs. 50/16 del modello di formulario DGUE (*Documento di Gara Unico Europeo*, approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16 e adattato con circolare MIT n.3 del 18.7.2016), come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e **(iii)** sulla base dei riscontri con le risultanze del “*Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, istituito presso l’Osservatorio ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 50/16, acquisendo d’ufficio, ai sensi dell’art.43, dpr 445/2000 e dell’art.18, comma 2, legge 241/1990, le attestazioni rilasciate dalle SOA e le eventuali “annotazioni” (a mezzo del sistema AVCPASS in applicazione dell’art.216, comma 13, d.lgs. 50/16);

g- nel caso di partecipazione di imprese di altri Paesi U.E.² non in possesso dell’attestazione SOA, le imprese devono produrre una dichiarazione sottoscritta con firma

² Per imprese stabilite in Paesi extra-UE, la partecipazione è ammessa nel rispetto del “principio di reciprocità”.

Per le imprese stabilite in Paesi extra-UE, fatti salvi eventuali specifici accordi tra Italia o U.E. e Paese extra-U.E., le autodichiarazioni richieste dalla legge di gara, vanno rese in forma giurata o, in subordine, solenne, innanzi alla competente autorità in base alla normativa del Paese extra-U.E. di stabilimento, con sottoscrizione legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di

digitale – anche eventualmente avvalendosi ai sensi dell’art.85, d.lgs. 50/16 del modello di formulario DGUE – come prova documentale preliminare di possedere requisiti di ordine speciale equivalenti a quelli prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla gara (ai sensi del combinato disposto degli artt.49, d.lgs. 50/16 e 62, dpr 207/10);

Il seggio adotterà misure idonee a garantire l’integrità, segretezza e genuinità del contenuto delle offerte.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e proceduto all’eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9, del d.lgs. 50/16, il seggio procederà a redigere apposito verbale delle attività svolte e consegnerà tutti gli atti al RUP (se diverso dal seggio di gara).

Il RUP adotterà i provvedimenti motivati che determinano le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara [determinazioni e pubblicazioni con le contestuali comunicazioni tramite PEC (o strumento analogo vigente negli altri Stati) ai concorrenti ai sensi dell’art. 29 e dell’art.76, comma 2 bis del d.lgs. 50/16].

* * *

Successivamente si insedierà la commissione giudicatrice che procederà in seduta pubblica ad aprire le offerte tecniche - busta telematica “b” e ad accertare/identificare i documenti di offerta tecnica ivi contenuti e a richiudere le stesse.

Indi, la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche telematiche (buste “b”) e all’assegnazione dei relativi punteggi. Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

Successivamente, in nuova seduta pubblica, previa comunicazione sede, giorno e ora tramite la messaggistica del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “**SINTEL**” agli offerenti, la commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all’inserimento dei punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti a Sistema.

L’offerta tecnica che non abbia ottenuto una valorizzazione complessiva pari ad almeno 42 (quarantadue) punti (elementi **A1 + A2 + A3 + A4 + A5**), non sarà ammessa al prosieguo dell’apertura delle offerte economiche - busta telematica “c” (“*ribasso percentuale*

stabilimento, o con apposizione di “postilla” ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961 e accompagnate da traduzione giurata nelle forme di legge.

offerto”).

Indi la commissione giudicatrice (in seguito anche “commissione”) procederà alla attribuzione del punteggio relativo all’elemento “*ribasso percentuale offerto*” in modo automatico -tramite interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore dell’elemento offerto più conveniente per la stazione appaltante (maggior ribasso percentuale offerto), e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell’elemento offerto pari a quello posto a base di gara (ribasso percentuale offerto pari a zero) e, sulla base del risultato, stilerà la graduatoria provvisoria (offerta tecnica + offerta economica).

Si richiama quanto disciplinato ai precedenti par. 6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e 7. ANOMALIA DELL’OFFERTA.

Successivamente la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, d.lgs. 50/2016 nei termini e modalità sopra indicati.

Ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale in capo all’impresa aggiudicataria (*cf.* combinato disposto degli artt.32, comma 7, 83, commi 7 e 8, 85, comma 5, 86, 87 del d.lgs. 50/2016).

La stazione appaltante provvederà a dare informazione ai concorrenti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.76 del d.lgs. 50/16 tramite PEC (o strumento analogo vigente negli altri Stati).

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, a seguito della comprova dei requisiti generali e speciali ai sensi dell’art. 216, comma 13 del d.lgs. 50/16, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass in applicazione della delibera AVCP n.111 del 20.11.2012 e della delibera ANAC n.157 del 17.2.2016, nonché in base alle autodichiarazioni e alle certificazioni prodotte in sede di gara e alle informazioni in possesso e/o acquisite dalla stazione appaltante, anche in relazione alle risultanze del Casellario Informativo dell’ANAC.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – busta telematica “a” step 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” , disponibile nel “Dettaglio” della procedura, l’operatore economico dovrà indicare la modalità di partecipazione rispondendo all’apposito campo e inserire negli appositi campi della busta telematica “a” la

documentazione amministrativa di seguito elencata e secondo le modalità indicate:

A. Istanza di ammissione alla gara.

L'istanza di ammissione alla gara (da predisporla preferibilmente secondo il modello *Allegato D "Istanza di ammissione alla gara"* al presente disciplinare o secondo modello equivalente predisposto dal concorrente) con apposta marca da bollo di € 16,00= deve essere indirizzata alla stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'offerente o da suo procuratore³ o institore⁴, e deve contenere il numero di telefono e l'indirizzo PEC (o strumento equivalente per imprese estere) dell'impresa offerente per le comunicazioni ai sensi degli artt. 29, 76 e 79, d.lgs. 50/16.

In caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) *costituendo l'istanza di ammissione* alla gara deve essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità e forme sopra indicate da tutti i membri del "gruppo".

In caso di "soggetto gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) *costituito*, l'istanza di ammissione alla gara, affinché le dichiarazioni a essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex dpr 445/00 da tutti i membri, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i membri del "gruppo".

In allegato alla **istanza di ammissione alla gara** *sub* lett. **A.**, **il concorrente deve produrre:**

B. dichiarazione sottoscritta con firma digitale avvalendosi dell'*Allegato E modello di formulario DGUE (Documento di Gara Unico Europeo* approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16) sotto forma di *file editabile*⁵ +

³ Con in allegato copia (anche semplice) della procura generale o speciale.

⁴ Con in allegato copia (anche semplice) della procura institoria.

⁵ In base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.7.2016 "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" (*Allegato I* al presente disciplinare di gara), **i concorrenti, ferma la citata dichiarazione integrativa** avvalendosi dell'*Allegato F* circa la insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - **devono altresì avvalersi** del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), *Allegato E* al presente disciplinare sotto forma di file editabile, fornendo ulteriori dichiarazioni/informazioni: - **compilando** esclusivamente le parti di interesse [**Parte II, Parte III, Parte IV** (non occorre compilare le sezioni B e C), **Parte VI**],

- **stampando il documento DGUE** compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea, da sottoscrivere con firma digitale

- **inserendo il DGUE** firmato digitalmente nella busta telematica **“a - documentazione amministrativa”** – Step 1.

Il D.G.U.E. va firmato digitalmente dal titolare, dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal/i socio/i e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], dai membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione o i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza *ex lege* 231/2001 o comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società), dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, con allegata copia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Si precisa altresì che le persone fisiche suddette (come definite dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dovranno dichiarare nel **D.G.U.E.**, parte III, sezione C, anche la sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui al punto 2.2 delle Linee guida ANAC n. 6 aggiornate con deliberazione n.1008 dell'11.10.2017.

In alternativa il D.G.U.E. va sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'**art. 47, comma 2, del d.p.r. 445/2000**, **unicamente** dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, ove questi sia a **diretta conoscenza** degli stati, qualità personali e fatti relativi anche agli altri soggetti-persone fisiche sopra elencati.

Per quanto riguarda le ipotesi “antimafia” di cui all'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, citato D.Lgs.), si precisa che, nella compilazione dell'apposito riquadro riportato nella parte III, sezione *sub* D del modello di formulario per il D.G.U.E. - *Allegato E.*, occorre fare riferimento in base al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla platea dei soggetti-persone fisiche individuati nella presente nota, ferma in caso di aggiudicazione la verifica antimafia dei soggetti individuati dall'art. 85 D.Lgs. 159/2011.

dichiarazione integrativa sottoscritta con firma digitale circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16, avvalendosi dell'*Allegato F – modello “Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/2016”* (o modello equivalente predisposto dall'offerente).

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che **non** fa affidamento ai sensi dell'art.89, d.lgs. 50/16 sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare e sottoscrivere digitalmente un solo DGUE.

L'operatore economico (ausiliato) che partecipa per proprio conto **ma che fa affidamento** sulle capacità di uno o più altri soggetti (ausiliari) deve assicurarsi che la stazione appaltante riceva insieme al proprio DGUE compilato e sottoscritto digitalmente un DGUE distinto, compilato e sottoscritto digitalmente che riporti le informazioni pertinenti **di ciascuno dei soggetti ausiliari interessati**.

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16), comprese le imprese cooptate ex art.92, comma 5, dpr 207/10, **dev'essere presentato per ciascuno** degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto compilato e sottoscritto digitalmente contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la Parte V).

Si precisa che in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) o c), d.lgs. 50/16, qualora il consorzio **non** provveda ad eseguire direttamente i lavori mediante la propria organizzazione d'impresa, esso deve indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre (elencare il nominativo dell'impresa consorziata o delle imprese consorziate indicate come future assegnatarie, *cf.* DGUE, Parte II). Parimenti il consorzio deve assicurarsi che la stazione appaltante riceva insieme al proprio DGUE compilato e sottoscritto digitalmente, un distinto DGUE compilato e sottoscritto digitalmente che riporti le informazioni pertinenti da parte **di ciascuno dei soggetti consorziati indicati**.

Si precisa che ai sensi dell'art.80, comma 3, d.lgs. 50/16 l'esclusione di cui al comma 1 medesimo articolo va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare, delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), degli eventuali procuratori generali, dell'eventuale

procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale.

- del/i socio/i e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in nome collettivo.

- dei soci accomandatari e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), se si tratta di società in accomandita semplice.

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], dei membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione o i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società], e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il direttore tecnico), o di controllo (come il revisore contabile o i membri

dell'organismo di vigilanza *ex lege* 231/2001 o comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei *soggetti cessati* dalla carica *nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea*, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata con puntuali precisazioni indicate nel *DGUE*, *cfr.* parte III, anche allegando eventuale documentazione probatoria; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ex art.2 c.p. (*abolitio criminis*), ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ex artt.178 e 179 c.p., ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, c.p., ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ex artt. 676 c.p.p e 445, comma 2 c.p.p, 167, comma 1 c.p. ovvero in caso di revoca della condanna medesima ex art.673 c.p.p. (*cfr.* art.80, comma 3, d.lgs. 50/16).

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che *non fa affidamento* ai sensi dell'art.89, d.lgs. 50/16 sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio *DGUE* contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la Parte V) + la *dichiarazione integrativa* (anch'essa sottoscritta con firma digitale) circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16, avvalendosi del modello *Allegato F - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente).

L'operatore economico (ausiliato) che partecipa per proprio conto ma *che fa affidamento* sulle capacità di uno o più altri soggetti (ausiliari) deve assicurarsi che la stazione appaltante riceva - insieme al proprio *DGUE* + il modello *Allegato F - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente), - anche un distinto *DGUE* contenente le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la Parte V) + la *dichiarazione integrativa* (anch'essa sottoscritta con firma digitale) circa l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16, avvalendosi del modello *Allegato F - "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs.*

50/16” (o modello equivalente predisposto dall’offerente) compilati e sottoscritti digitalmente da **ciascuno dei soggetti (ausiliari)**.

Ognuna delle persone fisiche sopra indicate (*cf.* art.80, comma 3, d.lgs. 50/16), deve sottoscrivere con firma digitale il *DGUE*, *cf.* parte VI + la *dichiarazione integrativa* circa l’insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16 avvalendosi del modello *Allegato F - “Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16”* (o modello equivalente predisposto dall’offerente). Rimane ferma la possibilità della sottoscrizione con firma digitale del *DGUE* + della *dichiarazione integrativa* circa l’insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/16 avvalendosi del modello *Allegato F - “Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16”* (o modello equivalente predisposto dall’offerente) da parte della sola persona fisica dichiarante qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 47, comma 2, dpr 445/00 (*cf.* precedente nota 9 a piè di pagina circa la conoscenza diretta di stati, fatti e qualità personali di terzi).

Anche per le ipotesi “antimafia” di cui all’art. 80, comma 2, d.lgs. 50/16 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 d.lgs. 159/11 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo d.lgs.159/11), rimane ferma la possibilità della sottoscrizione digitale del *DGUE* + modello *allegato F - “Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/16”* (o modello equivalente predisposto dall’offerente) da parte della sola persona fisica dichiarante qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 47, comma 2, dpr 445/00 (*cf.* precedente nota 9 a piè di pagina circa la conoscenza diretta di stati, fatti e qualità personali di terzi).

C. dichiarazione sottoscritta con firma digitale circa il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, d.lgs. 50/16 (attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della procedura) avvalendosi del modello di formulario *DGUE (Documento di*

Gara Unico Europeo approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16), *Allegato E*.⁶

Se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016), comprese le imprese cooptate ex art.92, comma 5, dpr 207/10, dev'essere presentato per **ciascuno** degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto compilato e sottoscritto digitalmente, contenente le informazioni circa l'attestazione SOA richieste dalla Parte II, ferma la compilazione delle rimanenti Parti.

Ai fini della qualificazione SOA, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, dpr 207/10, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

D. Dichiarazione a valenza negoziale avvalendosi dell'*Allegato H modello "Dichiarazioni amministrative e negoziali"* (o modello equivalente predisposto dall'offerente), sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'offerente o da suo procuratore⁷ o institore⁸, attestante:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016, qualora l'operatore partecipi alla procedura nelle forme giuridiche ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del d.lgs. 50/2016;
- b) l'osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- c) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei documenti di gara;
- d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al

⁶ Come indicato nella nota 9 a piè di pagina in base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 del 18.7.2016 "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" (*Allegato I* al presente disciplinare di gara) **gli offerenti** per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) Allegato E** al presente disciplinare di gara sotto forma di *file editabile*, da compilare e sottoscrivere con firma digitale. La dichiarazione inerente il possesso della attestazione SOA è compresa nella **Parte II**.

⁷ Con in allegato copia (anche semplice) della procura generale o speciale.

⁸ Con in allegato copia (anche semplice) della procura institoria.

personale impiegato nell'esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito l'appalto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attività connesse all'oggetto dell'appalto, svolte dall'impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell'articolo 30, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/2016, dell'art.51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: "Applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici";

e) di accettare, senza eccezioni e/o riserve, di eseguire i lavori a partire dalla consegna anticipata nelle more della stipula del contratto ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016;

f) di conoscere e accettare:

i. tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto, comprese quelle contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva alcuna;

ii. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, avendone presa piena conoscenza;

iii. di avere effettuato una verifica e di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categorie di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire l'offerta che sta per fare e l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;

g) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, negli elaborati grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d.lgs. 50/2016, e 33 e sgg, del dpr. 207/2010 posto a base di gara e di averne valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- iv. avere esaminato il capitolato speciale d'appalto;
- v. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi e economici del progetto definitivo/esecutivo che, parte integrante e sostanziale dell'appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto;
- vi. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;
- vii. aver basato l'offerta su di una propria autonoma valutazione della quantità e qualità della prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto definitivo/esecutivo;
- viii. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- ix. aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i lavori si possano svolgere anche nei giorni non lavorativi;
- x. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;
- xi. aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- xii. avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento all'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- xiii. avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- xiv. avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- xv. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le

possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

xvi. avere preso visione dell'elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un'offerta a corpo pienamente equa e remunerativa;

xvii. aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 e All. XV, del d.lgs. 81/2008;

h) di prendere atto che trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione e che, prima della formulazione dell'offerta, è stato assolto l'obbligo di controllare le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver, pertanto, formulato l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità eventualmente ritenuti eccedenti o mancanti, e di aver altresì considerato le eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

i) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 con l'utilizzo di conto corrente bancario o conto presso Poste Italiane S.P.A. dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte del Comune tramite bonifico;

j) di non aver concluso ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante e/o Comune che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante e/o Comune nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti soggetti con la stazione appaltante e/o Comune; di essere consapevole che la violazione della presente disposizione comporta l'esclusione dalla procedura di gara, la

nullità dei contratti e degli incarichi conferiti, l'obbligo di restituzione dei compensi ad essi riferiti e il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

k) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento nel quale le dichiarazioni vengono rese e per la stipula del contratto in caso di aggiudicazione;

l) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del dpr 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto;

m) di aver l'obbligo di presentare alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, idonea documentazione comprovante il possesso effettivo degli elementi, dei dati e/o dei materiali che soddisfino ciascuno dei criteri ambientali di premialità previsti dall'*Allegato B* al Disciplinare di gara ("*Tabella elementi quantitativi di valutazione + Allegato B1 tabella offerta - tools*") sulla base di quanto stabilito dal DM 11 ottobre 2017 ("Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"), pena la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto in caso di accertata mancata produzione o di accertata mancata dimostrazione;

n) che ai sensi dell'art. 35, comma 18, d.lgs. 50/16 sarà corrisposta la anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, previa richiesta scritta avanzata dall'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria legalizzata da notaio, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

o) che, riguardo alla anticipazione ex art. 35, comma 18, d.lgs. 50/16, tenuto conto della specificità del finanziamento, riconosce e accetta che il tempo intercorrente tra la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune all'Ente finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile al Comune. Nel caso in cui nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune all'Ente finanziatore (Regione Piemonte), l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali,

spetteranno all'appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 231/02, a partire dal 75 giorno dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP e purché nel frattempo sia prodotta idonea fattura.

p) che il Comune corrisponderà le rate di acconto e la rata di saldo (10% importo contrattuale) secondo le prescrizioni contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto – parte normativa.

q) tenuto conto della specificità del finanziamento, riconosce e accetta senza riserve e/o eccezioni alcune, che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dal Comune all'Ente finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile al Comune. Nel caso in cui nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dal Comune all'Ente finanziatore, l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute dovesse superare i 60 gg naturali, spetteranno all'appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 231/02, a partire dal 120 giorno dalla adozione/emissione del SAL e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.

Se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di soggetto gruppo costituendo (intendendosi per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016), la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri partecipanti; in caso di soggetto gruppo già costituito nelle forme di Legge, la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gruppo.

E. Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs.50/2016.

In caso di consorzio ex art.45, comma 1, lett. b), c), d.lgs. 50/2016, il consorzio *qualora non provveda* alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, deve rendere specifica dichiarazione, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, contenente la indicazione dei nominativi della/e consorziata/e esecutrice/i. La predetta dichiarazione va resa mediante la compilazione dell'*Allegato E modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)*.

In caso di consorzio ex art.45, comma 1, lett. b), d.lgs. 50/2016, le dichiarazioni *sub* lett. **B.**, vanno rese e prodotte anche da ciascuna impresa consorziata indicata come futura esecutrice dei lavori, mediante la compilazione del proprio *modello di formulario Allegato E Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)*⁹ sottoscritto con firma digitale.

In caso di consorzio ex art.45, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016, le dichiarazioni *sub* lett. **B.** e *sub* lett. **C.** (attestazione SOA), vanno rese e prodotte anche da ciascuna impresa consorziata indicata come futura esecutrice dei lavori, mediante la compilazione del proprio *modello di formulario Allegato E Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)*¹⁰ sottoscritto con firma digitale.

F. Cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria

La cauzione provvisoria o la garanzia fideiussoria per la partecipazione alla procedura sancita dall'art. 93¹¹ del d.lgs. 50/2016 potrà essere prodotta, **alternativamente**, inserendo a Sistema nell'apposito campo, la sotto indicata **documentazione F.1** o in alternativa **F.2**, attestante:

F.1 - assegno circolare non trasferibile in formato elettronico in favore della stazione appaltante, l'avvenuto deposito in contanti, con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno in favore della

⁹ Si precisa che in base alla Circolare 18.7.2016 n. 3 del MIT nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il DGUE va compilato e sottoscritto con firma digitale, separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate. Pertanto, nel modello di formulario DGUE del consorzio deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al citato articolo 45, comma 2, lett. b) candidati ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto in caso di aggiudicazione, e ciascuna consorziata indicata deve compilare e sottoscrivere con firma digitale a sua volta il proprio DGUE.

¹⁰ Si precisa che in base alla Circolare 18.7.2016 n. 3 del MIT nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il DGUE va compilato e sottoscritto, con firma digitale, separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate. Pertanto, nel modello di formulario DGUE del consorzio deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al citato articolo 45, comma 2, lett. c) candidati ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto in caso di aggiudicazione, e ciascuna consorziata indicata deve compilare e sottoscrivere con firma digitale a sua volta il proprio DGUE.

¹¹ Si riporta quanto disposto dall'art.93, comma 3, d.lgs. n.50/16:

“La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

stazione appaltante per un importo pari ad **Euro 9.550,13** (2% dell'importo a base di gara previsto dal bando, pari ad Euro 477.506,74). **In tal caso dovrà**, altresì, **essere allegata** ai sensi del comma 8 dell'art. 93 d.lgs. 50/2016¹² una **dichiarazione** rilasciata esclusivamente da istituto bancario¹³, o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge¹⁴, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385¹⁵, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, **contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione**, a richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, **una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva** in favore del Comune di Venasca, con validità ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 ed alla relativa "scheda tecnica". L'operatore economico offerente potrà godere delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7¹⁶, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. *[B.: in tale caso dovrà essere*

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.”

¹² Il suddetto comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

¹³ L'Istituto bancario (banca), deve essere una Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in regola con il dispositivo della Legge 348/1982.

¹⁴ Le Compagnie Assicuratrici devono essere comprese nell'elenco di quelle autorizzate all'esercizio del ramo assicurativo 15 "Cauzione" di cui all'art. 2 co. 3 D.Lgs. 209/2005, iscritte nell'Albo Imprese tenuto dall'IVASS.

¹⁵ Riguardo agli intermediari finanziari si precisa quanto segue.

Gli intermediari finanziari devono soddisfare i requisiti previsti dall'art. 11 del Decreto Min. 17.02.2009 n. 29. (*"Soggetti che intendono esercitare l'attività di rilascio di garanzie del pubblico"*), rilevabili dal sito internet della Banca di Italia alla pagina contenente l'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/1993. A seguito della modifica introdotta dall'art. 10 del D.Lgs. 141/2010 all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, è stata prevista la costituzione di un Albo unico degli intermediari finanziari in luogo dei due precedenti elenchi (quello generale ex art.106, quello speciale ex art.107). L'avvio di un unico Albo è stato subordinato all'emanazione di disposizioni attuative, adottate successivamente con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 53 del 2 aprile 2015, entrato in vigore in data 23 maggio 2015. La disciplina transitoria introdotta dal D.Lgs. 141/2010, volta ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo, prevedeva che gli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB ante novella ex D.Lgs. 141/2010, potessero continuare ad operare fino al 12 maggio 2016, termine di completamento del passaggio alla nuova disciplina. Dal 12 maggio 2016 la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli elenchi "generale" e "speciale" e gli intermediari finanziari che rispondono ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie verso le pubbliche amministrazioni devono ora essere iscritti all'albo di cui all'[art. 106 del d.lgs. n. 385/1993](#).

¹⁶ Il comma 7 del citato articolo dispone:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI

prodotta a Sistema altresì copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/00 sottoscritta con firma digitale, attestante il possesso di tale/i certificazione e/o della/e registrazione/i.].

In caso di “soggetti gruppo” (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) costituendi, la **succitata dichiarazione** rilasciata esclusivamente da istituto bancario¹⁷ o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge¹⁸, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, **dovrà contenere¹⁹ l'impegno a rilasciare,**

*EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**” Cfr. [Allegato N. Tabella_calcolo_garanzia_prov_v_93_d_lgs_50_2016](#).*

¹⁷ L'Istituto bancario (banca), deve essere una Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in regola con il dispositivo della Legge 348/1982.

¹⁸ Le Compagnie Assicuratrici devono essere comprese nell'elenco di quelle autorizzate all'esercizio del ramo assicurativo 15 “Cauzione” di cui all'art. 2 co. 3 D.Lgs. 209/2005, in regola con il disposto della Legge 385/1993 ed iscritte nell'Albo Imprese tenuto dall'IVASS.

¹⁹ Il suddetto comma 8 non si applica ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del “*soggetto gruppo*” costituendo aggiudicatario, **una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva**, in favore del Comune di Venasca, con validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 ed alla relativa “scheda tecnica”, e dovrà riportare il nominativo di **tutti** i membri del “*soggetto gruppo*”.

In caso di “*soggetti gruppo*” (intendendo per tali i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) già *costituiti*, la **succitata dichiarazione**, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di Legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, **dovrà contenere²⁰ l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto**, a richiesta del “*soggetto gruppo*” costituito aggiudicatario, **una fideiussione o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva**, in favore del Comune di Venasca, con validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31 e alla relativa “scheda tecnica”, e dovrà riportare il nominativo del **capogruppo** (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016) **o del soggetto costituito** (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016);

- oppure, in alternativa:

F.2 - mediante garanzia fideiussoria digitale, firmata digitalmente dal/i garante/i, nel rispetto dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 e dello schema tipo 1.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31, nel caso venga costituita da unico garante ²¹, o dello schema tipo 1.1.1. del medesimo Decreto, nel caso venga costituita da più garanti ²²,

²⁰ Per il comma 8 dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. v.si la nota a piè di pagina che precede.

²¹ Ai sensi dell'art. 2 lett. q) del D.M. 19.01.2018 n. 31 per «Garante» si intende la Banca o Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;

²² Ai sensi dell'art.1 del D.M. 19.01.2018 n. 31: “1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore”.

per un importo complessivo ²³ **pari ad Euro 9.550,13** (2% dell'importo a base di gara previsto dal bando, pari ad Euro 477.506,74). In tal caso la garanzia stessa deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche di cui al citato art. 93: in particolare, deve **prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere altresì corredata ²⁴ dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.** L'operatore economico offerente può godere delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 ²⁵ **[N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta a Sistema copia**

²³ Come da art. 3 dello Schema Tipo 1.1.1. del D.M. 19.01.2018 n. 31 *“(omissis) La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica”*

²⁴ Per il comma 8 dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. v.si le note che precedono.

²⁵ Il comma 7 del citato articolo asserisce: **“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**”** Cfr. **Allegato N. Tabella_calcolo_garanzia_provv_art_93_d_lgs_50_2016.**

(anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell'art.47, D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale attestante il possesso di tale/i certificazione/i e/o della/e registrazione/i.].

La garanzia fideiussoria digitale potrà anche non risultare firmata digitalmente dal/i garante/i purché riporti al suo interno i dati di accesso al sito internet del/i garante/i per la verifica della validità della firma digitale del sottoscrittore.

La garanzia fideiussoria potrà essere prodotta anche mediante scansione della garanzia fideiussoria cartacea, firmata digitalmente dal/i garante/i. I poteri di firma del/i garante/i dovranno essere attestati mediante autodichiarazione firmata digitalmente dal/i garante/i o mediante procura digitale.

In caso di “*soggetti gruppo*” (intendendo per tali i soggetti *ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016*) **costituendi** la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo di **tutti** i membri.

In caso di “*soggetti gruppo*” (intendendo per tali i soggetti *ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016*) già **costituiti** la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo del **capogruppo** (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016) o del **soggetto costituito** (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016).

L'importo della garanzia può essere ridotto nei termini ed alle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016. Si precisa, a tal fine, che in caso di soggetto gruppo *di tipo orizzontale, verticale o misto*, costituito o costituendo, il concorrente può godere delle riferite riduzioni della garanzia *ex art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016* solo nel caso in cui **tutti** i membri che lo costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti per **ciascuna delle riduzioni invocate**.

[N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta a Sistema da ciascun membro copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto ad usufruire del beneficio oppure dichiarazione/i resa/e ai sensi dell'art. 47, dpr 445/2000 sottoscritta con firma digitale da ciascun membro attestante/i il possesso di tale/i certificazione/i e/o registrazione/i. Il possesso della certificazione del sistema gestione della qualità potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA con pieni

effetti probatori].

Al fine di poter agevolare il computo del beneficio per il concorrente singolo o gruppo delle sopradescritte riduzioni della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016, vedasi l'Allegato N "Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, d.lgs. 50/2016".

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del d.lgs. 50/16, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/16, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del d.lgs. 50/16, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

I concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso della autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>

Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

G. Comprova del pagamento del contributo all' ANAC di € 35,00- CIG: 82138668A5 -

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione A.N.A.C. pari a **€ 35,00 (trentacinque/00)** come stabilito in base alla Tabella dell'art. 2 co. 1 della

Deliberazione dell’Autorità Nazionale anticorruzione dell’ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018. La documentazione attestante l’avvenuto versamento a favore dell’ANAC (*cf. deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 e relative istruzioni in vigore dal 1.1.2015*) va inserita a Sistema nell’apposito campo nella busta telematica “a” e verrà verificata dalla stazione appaltante tramite il sistema AVCPASS.

Il pagamento della contribuzione da parte dei concorrenti dovrà avvenire con le modalità indicate nelle *istruzioni operative in vigore dal 1.1.2015* punto 4.2 (operatori economici italiani), punto 4.3 (operatori economici stranieri), pubblicate sul Portale www.anticorruzione.it. In caso di “soggetto gruppo” (intendendo per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) *costituendo* o *costituito* il versamento della contribuzione va effettuato da uno qualsiasi dei membri.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione della offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nei termini indicati, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Si segnala che l’ANAC ha pubblicato sul proprio Portale www.anticorruzione.it in data 04/12/2019 l’avviso concernente:

“Contributi dagli operatori economici

Dismissione delle funzionalità di pagamento mediante il Servizio Riscossione Contributi.

Dal 16 dicembre 2019 le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi disponibili per gli operatori economici verranno dismesse a favore del nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), già attivo dall’11 novembre 2019. Pertanto, a decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio GCG resterà l’unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema

pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

A cosa serve

Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell’Autorità.

A chi è rivolto:

Al contribuente operatore economico (OE) che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

"Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

"Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.”

H. PASSOE

I concorrenti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, ai sensi della delibera AVCP n.111 del

20.11.2012 e delibera ANAC n.157 del 17.2.2016, prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, accedendo all'apposito link AVCPass sul Portale www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute, acquisire il documento PASSOE e inserire a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a - documentazione amministrativa" il documento PASSOE sottoscritto con firma digitale, attestante che l'offerente può essere verificato dalla stazione appaltante tramite AVCPass ai sensi delle succitate delibere e dell'art.81, comma 2 del d.lgs. 50/16.

In caso di "soggetto gruppo" costituendo o costituito (intendendo per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/16) il PASSOE va sottoscritto digitalmente da tutti i membri.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell'aggiudicatario avverrà pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del d.lgs. 50/16, e attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass/correlate delibere applicative ANAC, reso disponibile dall'ANAC e nel rispetto del principio della "libertà delle forme" con riguardo agli idonei mezzi di prova dei requisiti.

Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE a Sistema nella busta telematica "a - documentazione amministrativa" non sarà escluso. Tuttavia l'offerente, fermo l'obbligo di registrazione al sistema AVCPass, ai sensi della delibera AVCP n.111 del 20.11.2012 e delibera ANAC n.157 del 17.2.2016, prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, sarà tenuto, entro il perentorio termine di 10 gg calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla stazione appaltante tramite la messaggistica del Portale, a trasmettere entro il predetto termine perentorio - tramite la messaggistica del Portale il documento PASSOE alla stazione appaltante, pena l'esclusione.

I. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI IMPRESA COOPTATA E DI "SOGGETTO GRUPPO"

I.1. In caso di eventuale cooptazione di impresa (c.d. "impresa minore" o "impresa cooptata")²⁶ ex art.92, comma 5, dpr 207/10 da parte dell'offerente singolo o "gruppo"

²⁶ Si riporta la FAQ 15 dell'ANAC:

"In caso di ricorso all'istituto della cooptazione (art. 92, comma 5, D.P.R. 207 del 2010) l'impresa cooptata deve comparire nel PassOE per la verifica dei requisiti di sua spettanza? Ai soli fini della creazione del PassOE, l'impresa cooptata deve generare la propria componente AVCPass

(intendendo per tale il soggetto ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016) già in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis* di gara, va **prodotta specifica dichiarazione** sottoscritta digitalmente ex dpr 445/00 dal legale rappresentante o institore o procuratore dell'offerente singolo o "gruppo" e dell'impresa cooptata, **attestante tale fattispecie**²⁷, e **attestante anche la percentuale massima dei lavori** da affidarsi alla impresa cooptata (max 20%). **Tale dichiarazione** va inserita nella busta telematica "**a -documentazione amministrativa**".

In ragione del ruolo secondario che la impresa cooptata assume ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, la garanzia fideiussoria **non** deve riportare il nominativo dell'eventuale impresa cooptata né quest'ultima può acquisire o dichiarare alcuna quota di partecipazione all'appalto. Si precisa tuttavia che la **dichiarazione** avvalendosi del modello dell'*Allegato E formulario DGUE (Documento di Gara Unico Europeo* approvato con regolamento 2016/7 dalla Commissione europea in data 7.1.16 e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18.7.2016) + la **dichiarazione integrativa** attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 d.lgs. n. 50/16 avvalendosi dell' *Allegato F "Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs. 50/2016"* richieste dalla *lex specialis* di gara, vanno rese e sottoscritte digitalmente **anche** dall'eventuale impresa cooptata in qualità di mandante (cfr. F.A.Q. n. 15 in tema di AVCPASS pubblicate sul sito internet di ANAC e riportata in nota a piè di pagina n. 33). L'offerta tecnica ed economica non vanno necessariamente firmate digitalmente anche dall'eventuale impresa cooptata, in ragione del ruolo secondario assunto.

I.2. Per i "soggetti gruppo" (intendendo per tale i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) *costituendi*: **dichiarazione** debitamente sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante di **ciascun** membro, attestante:

1. che trattasi di raggruppamento di *tipo orizzontale o verticale o misto* (vedasi art. 216, comma 14, d.lgs. 50/2016 e art.92, comma 2 dpr 207/10²⁸) con indicazione dei ruoli

classificandosi come "Mandante in RTT". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTT".

²⁷ In caso di "gruppo" costituendo tale dichiarazione va resa e sottoscritta da tutti i membri + dichiarazione impresa cooptata; in caso di "gruppo" costituito tale dichiarazione va resa e sottoscritta dal legale rappresentante del gruppo + dichiarazione impresa cooptata.

²⁸ Art.92, comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. asserisce:

"Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, [rectius: ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ndr] di tipo orizzontale, i requisiti di

ricoperti dalle varie imprese in rapporto alla Categorie SOA oggetto di bando e all'importo dei lavori indicati nel bando e nel disciplinare di gara + -nel caso di cui alla lett. d)- ruolo ricoperto da eventuali imprese cooptate;

2. la *quota di partecipazione* al raggruppamento e la *quota di partecipazione* all'esecuzione dei lavori di ciascuna impresa componente il "soggetto gruppo", escluse -nel caso di cui alla lett. d)- eventuali imprese cooptate.

Si precisa che l'impresa capogruppo (nel caso di soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016) o l'impresa leader (nel caso di soggetti ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016) in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara (vedasi art.83, comma 8, terzo periodo, d.lgs. 50/16 e art. 92, comma 2, dpr 207/10).

Tale dichiarazione va inserita a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016 *già costituiti*: la predetta dichiarazione *sub* punto I.2. *sub* punti 1. e 2., nelle forme e modalità sopra indicate, va resa dal legale rappresentante del "gruppo". **Tale dichiarazione** va inserita a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

I.3. Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016 *non ancora costituiti*, **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale da tutti i membri attestante "*l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti*".

Tale dichiarazione va inserita a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016 *non ancora costituiti*, **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale da tutti i membri attestante "*l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori costituiranno nelle forme di legge il consorzio occasionale o "l'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete" o il GEIE, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori*". **Tale dichiarazione** va inserita a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016 *già costituiti*, **atto costitutivo** del raggruppamento con **procura speciale** conferita al legale rappresentante della capogruppo redatti nelle forme di Legge (vedasi art.48, commi 12 e 13, d.lgs. 50/2016). **Tale atto costitutivo** anche in copia semplice va inserito a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016 *già costituiti*, **atto costitutivo** del soggetto gruppo redatto nelle forme di Legge. **Tale atto costitutivo** anche in copia semplice va inserito a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

I.4. Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), d.lgs. 50/2016 *non ancora costituiti*, **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale da tutti i membri di osservanza dell'art.48, comma 9, secondo periodo, d.lgs. 50/2016 attestante che: "*E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta*". **Tale dichiarazione** va inserita a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

Per i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), d.lgs. 50/2016 *già costituiti*: la suddetta **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale va resa dal legale rappresentante del "gruppo". **Tale dichiarazione** va inserita a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

I.5. In caso di "soggetto gruppo" ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016 *costituendo*:

- la capogruppo deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **A., B., C., D.**
- ciascuna mandante deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **A., B., C., D.**
- le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui non provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi capogruppo o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici.
- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. 15. *sub* lett. **F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate."

- la contribuzione all'ANAC di cui al par. 15. *sub* lett. **G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- il documento PASSOE di cui al par. 15. *sub* lett. **H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

I.6. In caso di "soggetto gruppo" ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016 *già costituito*:

- la capogruppo deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **A., B., C., D.**

- ciascuna mandante deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **A., B., C.**

- le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui non provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi capogruppo o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici.

- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. 15. *sub* lett. **F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- la contribuzione all'ANAC di cui al par. 15. *sub* lett. **G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

- il documento PASSOE di cui al par. 15. *sub* lett. **H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

I.7. I consorzi, le "aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete" e i GEIE ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016 (impresa leader + altre imprese mandanti consorziate/ aderenti al contratto di rete/aderenti al contratto di GEIE) *costituendi* sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese ex art.45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016 (ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 48, d.lgs. 50/2016).

I.8. In caso di consorzi, "aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete" e GEIE ex art.45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016 (impresa leader + altre imprese mandanti consorziate/ aderenti al contratto di rete/aderenti al contratto di GEIE) *già costituiti nelle*

forme di legge:

- il soggetto gruppo costituito deve produrre la istanza e le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **A.**, **B.**
- la impresa leader deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **B.**, **C.**
- ciascuna mandante deve produrre le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **B.**, **C.**
- la dichiarazione di cui al par. 15. *sub* lett. **D.** deve essere prodotta dal soggetto gruppo costituito.
- le dichiarazioni di cui al par. 15. *sub* lett. **E.** devono essere prodotte dai consorzi ivi indicati nel caso in cui non provvedano alla esecuzione dei lavori mediante la propria organizzazione di impresa, siano essi impresa leader o siano essi mandanti e dalle imprese consorziate indicate come future esecutrici.
- la cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria di cui al par. 15. *sub* lett. **F.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.
- la contribuzione all'ANAC di cui al par. 15. *sub* lett. **G.** deve essere prodotta secondo i criteri e le modalità ivi indicate.
- il documento PASSOE di cui al par. 15. *sub* lett. **H.** deve essere prodotto secondo i criteri e le modalità ivi indicate.

Le suddette dichiarazioni e documentazioni vanno inserite a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a".

I.9. In caso di "soggetto gruppo" *costituendo* o *costituito*: per quanto concerne la ricognizione dei luoghi vale quanto indicato al precedente par. 12. RICOGNIZIONE DEI LUOGHI.

16. AVVALIMENTO

AmMESSO l'avvalimento nel rispetto dell'art.89, d.lgs. 50/2016.

In base alla Circolare del MIT 18 luglio 2016, n.3 in caso di avvalimento l'offerente indica (Parte II, Sezione C del DGUE) la denominazione dell'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la **dichiarazione** ex art. 1334 c.c. sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l'offerente e verso il Comune di Venasca a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. **Detta dichiarazione** deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente e inserita a Sistema nella busta telematica **“a - documentazione amministrativa”**.

L'offerente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti **allega**, oltre all'indicazione dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, **una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria**, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, d.lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento, resa mediante la compilazione e sottoscrizione con firma digitale da parte della impresa ausiliaria di un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV (esclusa la Sezione B e C) e dalla Parte VI + **dichiarazione integrativa** dell'impresa ausiliaria sottoscritta digitalmente attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. 50/2016, avvalendosi dell'*Allegato F “Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs.50/2016”* (o modello equivalente predisposto dall'offerente).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori e le sanzioni pecuniarie di cui all'art.213, comma 13, d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ai sensi dell'art.89, comma 1, d.lgs. 50/16 esclude l'offerente ed escute la garanzia provvisoria.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del d.lgs. 50/16, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara, se soggetto diverso dal responsabile del procedimento, o la commissione giudicatrice, comunica l'esigenza al responsabile del procedimento, il quale richiede per iscritto, tramite la messaggistica del Portale SINTEL, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti propri e dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e dell'ausiliaria, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in

caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

L'offerente allega, altresì, inserendolo a Sistema nell'apposito campo nella busta telematica "a", il **contratto di avvalimento** in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la **specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria** (cfr. art.89, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. 50/2016 e art.88, dpr 207/2010).²⁹

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, (i) la mancata produzione della dichiarazione di cui all'art. 89, comma 1 del d.lgs. 50/16, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga ex art. 1334 c.c., verso il concorrente e verso il Comune di Venasca, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e/o (ii) la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che la detta dichiarazione e/o il contratto di avvalimento siano preesistenti e comprovabili con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

* * *

Terminata la fase amministrativa della procedura (Step 1), il concorrente dovrà completare le seguenti buste telematiche "b" (Step 2) e "c" (Step 3).

OFFERTA TECNICA – busta telematica “b” step 2

- A.** Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" **il concorrente** - riguardo agli elementi quantitativi di valutazione-criteri ambientali premiali A1, A2, A3, A4, A5, pesi, formule matematiche e punteggi: vedasi *Allegato B "Tabella elementi quantitativi di valutazione"* -

²⁹ Nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione **in modo specifico di risorse determinate**: onde è imposto alle parti di indicare [nel contratto, ndr] con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 28.02.2018 n. 1216).

deve inserire nel campo della busta telematica “b” “Offerta tecnica”, allegando a Portale, la documentazione costituente l’offerta tecnica, avvalendosi obbligatoriamente dell’*Allegato B1 “tabelle offerta (tools)” - file editabile in excel A1, A2, A3, A4, A5*, compilate e sottoscritte con firma digitale dall’offerente o institore o procuratore³⁰ del concorrente monosoggettivo e ciò a pena di esclusione. In caso di concorrente plurisoggettivo costituendo le tabelle vanno sottoscritte digitalmente da tutti i membri e ciò a pena di esclusione. In caso di concorrente plurisoggettivo già costituito nelle forme di legge, le tabelle vanno sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del “gruppo”, e ciò a pena di esclusione³¹.

B.: l’offerta tecnica **dovrà contenere**, in apposita pagina aggiuntiva in pdf, sottoscritta digitalmente, **l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono**, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, **segreti tecnici o commerciali o industriali ed i correlati riferimenti normativi**, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del d.lgs. 50/2016 e 22 e sgg. della legge 241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali o industriali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del d.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

L’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, andrà sottoscritta con firma digitale dal concorrente; in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo andrà sottoscritta digitalmente da tutti i membri; in caso di concorrente plurisoggettivo già costituito andrà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del “gruppo”.

Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della riservatezza/segretezza sarà di competenza della stazione appaltante e che, in caso di

³⁰ Nel caso di sottoscrizione da parte di un institore o procuratore, va inserita a Sistema anche la relativa procura in pdf (anche in copia semplice).

³¹ La sottoscrizione dell’offerta con firma digitale si configura come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento di offerta, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia

mancata indicazione o di indicazione generica e/o non motivata delle succitate ragioni di riservatezza, sarà consentito l'accesso all'offerta da parte di terzi, anche mediante estrazione di copie.

La busta telematica "b" non dovrà contenere, e ciò a pena espressa di esclusione dell'offerente, alcun riferimento diretto o indiretto, al valore economico offerto e contenuto nella busta telematica "c" oggetto della presente procedura.

17. OFFERTA ECONOMICA – busta telematica “c” step 3

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" il concorrente deve inserire nel campo della busta telematica "c" "Offerta economica" la documentazione costituente l'offerta economica, allegando a Portale:

- il modello *Allegato G – “Offerta economica”* (o modello equivalente predisposto dall'offerente) con apposta marca da bollo di € 1600- **contenente le indicazioni sub lett. a) - b) – c):**

a) il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, applicato all'importo dei lavori a corpo a base di gara soggetto a ribasso: **€ 446.545,12**(€ 477.506,74 - € 30.961,62 per oneri di sicurezza ex art.100 e all. XV - punto 4.1.4, d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso).

b) la indicazione in euro, espressa in cifre e in lettere - **quale componente economica** [compresa nell'importo dei lavori a corpo al netto del ribasso offerto *sub lett. a)*] - **dei presunti costi stimati della sicurezza c.d. “propri” o “aziendali”** (diversi da quelli già computati ex art.100 d.lgs. 81/2008 dalla stazione appaltante in misura pari a complessivi € 30.961,62) che l'offerente dovrà sostenere per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le prestazioni contrattuali oggetto di appalto (art.95, comma 10, d.lgs. 50/2016).

c) la indicazione in euro, espressa in cifre ed in lettere - **quale componente economica** [compresa nell'importo dei lavori a corpo al netto del ribasso offerto *sub lett. a)*] - **dei presunti costi stimati per la manodopera** che l'offerente dovrà sostenere per garantire tutte le prestazioni contrattuali oggetto di appalto (art.95, comma 10, d.lgs. 50/2016).

Si richiama l'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016 che dispone:

“10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle

sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).”

Qualora nell’offerta economica *sub* lett. **a)** e/o **b)** e/o **c)** vi sia discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, salvo manifesto errore, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.

In caso di discordanza tra importo a video come imposto dalla procedura telematica e importo indicato nell’Allegato G sarà ritenuto valido esclusivamente quanto indicato nell’Allegato G.

In caso di concorrente singolo, l’offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta con firma digitale. In caso di concorrente plurisoggettivo *costituendo*, l’offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i membri. In caso di concorrente plurisoggettivo *già costituito* nelle forme di legge, l’offerta *sub* lett. **a) - b) - c)** deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del “gruppo”. Si precisa che in caso di offerta economica sottoscritta con firma digitale da procuratore o institore, deve essere allegata a Sistema la relativa procura generale o speciale o institoria (anche in copia semplice) se non già allegata a Sistema nella busta “a” o “b”.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei costi di sicurezza interni aziendali e/o dei costi della manodopera comporterà l’esclusione dell’offerta.

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica secondo le modalità sopra indicate comporterà l’esclusione dell’offerta.

* * *

Allo **step 4** “Firma Digitale del documento” del percorso “Invia offerta”, l’offerente deve:

- scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento di offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a Sistema,
- sottoscrivere il predetto Documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’*Allegato A “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”* - dal legale rappresentante del

concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura anche in copia semplice deve essere allegata a Sistema nella busta “a” o “b” o “c”).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato *Allegato A “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”*.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere rinominato dopo essere stato firmato ed essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’offerente per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato .pdf sottoscritto come sopra descritto.

In sostanza all’atto dell’invio della risposta on line, il sistema informatico chiederà al concorrente di generare, attraverso apposita funzionalità del Portale, i pdf della Offerta Tecnica e della Offerta Economica, che l’offerente dovrà:

1. salvare sul proprio computer senza modificare il nome dei file generato dalla Piattaforma SINTEL
2. firmare digitalmente i file precedentemente salvati sul proprio computer
3. ricaricare i file firmati digitalmente nell’apposito campo in Piattaforma.

In caso di concorrente plurisoggettivo costituendo, i documenti generati da apposita funzionalità della Piattaforma SINTEL dovranno essere firmati con firma digitale da tutti i membri. In caso di concorrente plurisoggettivo già costituito nelle forme di legge, i documenti generati da apposita funzionalità della Piattaforma SINTEL dovranno essere firmati con firma digitale dal legale rappresentante del “soggetto gruppo”.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo **step 5** “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “Invia offerta”.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo **step 5** del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es.

aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "Documento d'offerta".

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica) entro e non oltre il termine perentorio di pubblicazione delle offerte sulla Piattaforma SINTEL.

18. ALTRE INFORMAZIONI

0. La stazione appaltante applica l'art.77 bis, dpr 445/2000.
1. Motivazione della mancata suddivisione in lotti (art.51, comma 1, d.lgs. 50/2016): l'intervento unitario di oggetto di appalto non risulta tecnicamente frazionabile in lotti funzionali o prestazionali distinti, in quanto l'opera esplica *ex se* una autonoma funzione tecnica e/o economica solo nella sua interezza.

I documenti di gara ed il progetto esecutivo validato dal RUP e approvato dal Comune di Venasca sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla Piattaforma SINTEL e presso il profilo di committenza della C.U.C.: www.unionevallevaraita.it. - "Amministrazione trasparente" - sezione "bandi di gara e contratti" - "avvisi".

2. La stazione appaltante alla conclusione delle operazioni di gara, procederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, d.lgs. 50/2016. Indi ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 50/2016 procederà a verificare in capo all'aggiudicatario definitivo l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara tramite il sistema AVCPASS.
3. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto devono registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link AVCPASS sul Portale www.anticorruzione.it nel rispetto delle istruzioni ivi contenute e produrre nella busta "a" il documento PASSOE debitamente sottoscritto con firma digitale dall'offerente.
Nel caso dei requisiti di ordine generale qualora non sia prodotta la documentazione probatoria o non siano confermate in capo all'aggiudicatario definitivo le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché

in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

4. Imprese stabilite in altri Paesi³²: verifica requisiti di ordine speciale [imprese U.E. ed extra U.E. non attestate SOA] e verifica requisiti di ordine generale: alla conclusione delle operazioni di gara qualora il soggetto aggiudicatario sia una impresa di un Paese U.E. o extra U.E. non in possesso della attestazione SOA, sarà chiamato a comprovare a mezzo del sistema AVCPASS³³ l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi della *lex specialis* di gara, e dovrà essere prodotta, in base alla normativa del Paese di stabilimento, nel rispetto del “principio di reciprocità” e della “libertà delle forme”, idonea documentazione probatoria di possesso dei *requisiti equivalenti ai requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto* ai sensi dell'art. 62 dpr 207/10, in rapporto alla categorie e classifiche relative alle lavorazioni e agli importi indicati nel *bando di gara* e nel “*Disciplinare di gara*” che si intendono assumere (art.92, dpr 207/10) e idonea documentazione probatoria di possesso dei requisiti di ordine generale.

Per le imprese stabilite in Paesi extra-UE, fatti salvi eventuali specifici accordi tra Italia/Paese extra-U.E. o U.E./Paese extra-U.E., i documenti probatori da prodursi devono

³² Si riportano le FAQ 17 e 18 dell'ANAC:

“17. L'operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi *on line* dell'Autorità per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici? SI. La registrazione ai servizi *on line* dell'Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo *on line* con carta di credito. Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU”

“18. Quale documentazione deve trasmettere all'Autorità l'operatore economico estero per ottenere il rilascio dell'abilitazione del profilo di Amministratore OE? L'operatore economico estero deve trasmettere all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.”

³³ Si riporta la FAQ D.8 dell'ANAC:

D.8 Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici esteri tramite AVCPass?

SI. Le stazioni appaltanti devono verificare in ogni caso il possesso dei requisiti tramite AVCPass, salvo il caso in cui gli operatori economici esteri siano legittimamente sprovvisti e non intendano dotarsi di PEC e firma digitale.

essere legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, oppure recare l'apposta "postilla" ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961.

Nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento U.E. deve prodursi dichiarazione giurata o, in subordine, solenne nelle forme di Legge del Paese di stabilimento.

Nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento extra U.E. deve prodursi dichiarazione giurata o, in subordine, solenne nelle forme di Legge del Paese di stabilimento, legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese extra-U.E. di stabilimento, o recare l'apposta "postilla" ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961.

Per le imprese stabilite in Paesi U.E. ed extra-UE le dichiarazioni, i certificati e i documenti, limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana resa da un traduttore ufficiale asseverata nelle forme di Legge, o resa dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

Si precisa che:

- nel caso dei requisiti di ordine speciale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E. non attestate SOA), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

- nel caso dei requisiti di ordine generale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E. non attestate SOA), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

5. Si precisa che, nell'ambito delle disposizioni della *lex specialis* di gara, vi è un rapporto di prevalenza gerarchica fra "bando/Disciplinare di gara" e capitolato speciale di appalto-parte normativa, inclusi gli elaborati del progetto esecutivo, anche alla luce delle

differenti funzioni assolute dai predetti atti di gara.

Si precisa altresì che:

- per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente "*Disciplinare di gara*" si richiama e conferma quanto contenuto nel *bando di gara*.
 - in caso di contrasto, prevale comunque il *bando* interpretato secondo il d.lgs. 50/2016, la direttiva 2014/24/CE del 26.2.2014 e le norme interpretative vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
 - nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto-parte normativa e quelle riportate nel *bando di gara* prevarranno le prescrizioni contenute nel *bando di gara*.
 - nell'eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto-parte normativa e quelle riportate nel "*Disciplinare di gara*" prevarranno le prescrizioni contenute nel "*Disciplinare di gara*".
 - in caso di discordanza tra prescrizioni contenute nel *bando di gara* e prescrizioni contenute nel "*Disciplinare di gara*", prevarranno le prime.
 - in caso di discordanza tra prescrizioni contenute nello schema di contratto di appalto e nel capitolato speciale di appalto-parte normativa, prevarranno le prime.
6. Il presente "*Disciplinare di gara*" chiarisce e integra il *bando di gara* pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dal decreto MIT 2 dicembre 2016.
7. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all'art. 76 del d.lgs 50/2016, avvengono tramite il sistema telematico della messaggistica e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nel canale "Comunicazioni procedura" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sulla Piattaforma SINTEL. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica certificata dichiarata dall'operatore economico al momento della registrazione alla Piattaforma, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'*Allegato A "Modalità tecniche per l'utilizzo di SINTEL"* o allo strumento analogo dichiarato dai concorrenti di altri Paesi. La stazione appaltante non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni da parte della stazione appaltante aventi carattere generale, quali gli avvisi relativi alle sedute pubbliche e le comunicazioni inerenti la documentazione di gara, vengono pubblicate attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla Piattaforma SINTEL, nella interfaccia "Dettaglio" della procedura.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno di SINTEL.

Inoltre, i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal Sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, commi 2 bis, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente ausiliato (concorrente) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

- 8.** La stazione appaltante invia le comunicazioni di cui all'art. 76, del d.lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione non efficace;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione non efficace.

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione

dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;

- ai pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- 9.** Il Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 21 novembre 2018, ha deliberato il seguente chiarimento:

«Si segnala che è stato abrogato l'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 (ai sensi dell'art. 8, comma 10 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90) che prescriveva, ai fini della partecipazione alla gara, per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list, il possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del medesimo decreto».

- 10.** La stazione appaltante si riserva il diritto di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente, congrua e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Previa adeguata motivazione la stazione appaltante e/o il Comune di Venasca si riservano la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 del codice civile.

La stazione appaltante e/o il Comune di Venasca si riservano facoltà previa adeguata motivazione di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (vedasi art.95, comma 12, d.lgs. 50/2016).

- 11.** Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo degli offerenti. La documentazione di gara non sarà restituita.

12. I requisiti di ordine generale dei concorrenti (art.80, commi 2 e 3, d.lgs. 50/2016) e la stipulazione del contratto di appalto sono assoggettati alla disciplina della normativa antimafia e ai relativi adempimenti (insussistenza di cause ostative legge antimafia d.lgs. 159/2011 e verifiche tramite sistema WHITE LIST, AVCPASS e SICEANT).

13. Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “ Comunicazioni procedura”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4 marzo 2020.

Non saranno fornite risposte alle richieste pervenute successivamente al termine indicato.

14. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara (anche in via di autotutela, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, qualora emergano irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti di lavori pubblici), o le risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla Piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale interfaccia, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del d.lgs. 50/2019, **le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il 9 marzo 2020**, mediante pubblicazione in forma anonima. Dette risposte, pertanto, saranno visibili, oltre che ai concorrenti che hanno formulato le richieste, anche agli altri concorrenti.

15. Si precisa che:

- la stazione appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti la documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara;
- la stazione appaltante non fornirà chiarimenti telefonici.

16. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato alla stazione appaltante ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, la stazione appaltante non abbia proceduto alla stipula del contratto,

sempré il decorrere del termine non sia dovuto a ragioni imputabili esclusivamente agli offerenti. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva efficace. La stipulazione del contratto non può comunque avvenire prima di 35 gg (termine dilatorio di *stand still*) dall'ultima comunicazione inviata a mezzo PEC (o mediante strumento analogo per i concorrenti stabiliti in altri Paesi) ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt.32, comma 9, 76, comma 5, d.lgs.50/2016 o prima dello spirare del termine sospensivo di cui all'art.32, comma 11, citato d.lgs. a seguito di eventuale notifica di ricorso giurisdizionale. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno. La predetta facoltà di scioglimento non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il predetto termine sia decorso per cause imputabili esclusivamente al concorrente stesso. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, la stazione appaltante e/o il Comune di Venasca non assumeranno verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della stipulazione del contratto, previa avvenuta approvazione degli atti inerenti la gara da parte del competente organo decisionale della stazione appaltante e/o il Comune di Venasca, fermi restando - come sopra cennato - gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex d.lgs. 159/2011.

- 17.** Successivamente all'aggiudicazione definitiva efficace la stazione appaltante e/o il Comune di Venasca procederà a richiedere via PEC (o mediante strumento analogo per il concorrente stabilito in altro Paese) all'aggiudicatario la produzione (i) della cauzione definitiva ai sensi dell'art.103, d.lgs. 50/2016 e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto-parte normativa e nello "Schema di contratto", e (ii) della rimanente documentazione a valenza contrattuale per la stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire alla stazione appaltante o al Comune di Venasca nel termine di 10 giorni dal ricevimento da parte dell'aggiudicatario della richiesta via PEC (o mediante strumento analogo per il concorrente stabilito in altro Paese). Per quanto concerne la garanzia fideiussoria ex art.103, d.lgs. 50/2016 e Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31, la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. Per quanto concerne la fideiussione a garanzia dell'anticipazione ex art.35, comma 18 d.lgs. 50/2016 e Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018 n. 31, la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La polizza assicurativa c.a.r./r.c.t. ex art.103, d.lgs. 50/2016 e la polizza r.c.o., nel rispetto delle disposizioni indicate nello schema di contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto-parte normativa, dovranno essere prodotte dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

In caso di consegna anticipata dei lavori ex artt. 32, commi 8 e 13, d.lgs. 50/2016 per ragioni di somma urgenza e a valle della aggiudicazione definitiva efficace, la stazione appaltante e/o il Comune di Venasca procederà a richiedere all'aggiudicatario le succitate polizze assicurative che dovranno essere prodotte almeno 5 giorni prima della consegna dei lavori.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto di appalto entro 10 giorni calendariali dal ricevimento via PEC (o mediante strumento analogo per il concorrente stabilito in altro Paese) della convocazione della stazione appaltante e/o del Comune di Venasca per la sottoscrizione del contratto. La forma e modalità della stipulazione del contratto è disciplinata dall'art.32, comma 14, d.lgs. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 110, d.lgs. 50/2016.

18. Si precisa quanto previsto dal parere del 27 luglio 2010, reso a seguito di istanza formulata dall'ANCE, mediante il quale l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito la propria interpretazione in merito alla disposizione di cui all'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come modificata con D.Lgs. 106/2009, chiarendo agli operatori del settore alcuni dubbi interpretativi nascenti dall'imprecisione del dettato normativo, interpretazione alla quale aderisce la stazione appaltante e il Comune di Venasca.

La disposizione, infatti, contiene la definizione di "**impresa affidataria**" come "*l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi*". A tale definizione generale il decreto legislativo 106 del 2009 ha aggiunto un ulteriore paragrafo relativo ai consorzi del seguente tenore: "*Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come*

affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione". Dall'impostazione dei compiti relativi alla sicurezza nel cantiere, può desumersi che il ruolo spettante all'impresa affidataria abbia un carattere di generale coordinamento e supervisione rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono agli altri soggetti operanti in cantiere, in modo da garantirne il rispetto, l'uniformità e la complessiva coerenza. Ciò premesso, la questione oggetto della richiesta all'Autorità riguardava la necessità di individuare quale fosse l'impresa affidataria ai fini degli obblighi sulla sicurezza, a seconda delle varie tipologie di soggetti che, nell'ambito dei lavori pubblici, possono rendersi affidatarie del contratto di appalto.

Infatti, dall'esame dell'art. 89, comma 1, lettera i), possono desumersi tre criteri direttivi:

- a) in linea generale, l'impresa affidataria coincide con il soggetto titolare del contratto di appalto;
- b) nel caso di ``consorzio tra imprese``, anche privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori, il ruolo di impresa affidataria è separato dalla titolarità del contratto ed è attribuito all'impresa assegnataria dei lavori, qualora ve ne sia una soltanto;
- c) nel caso di cui alla lettera b), qualora vi siano più imprese assegnatarie dei lavori, deve essere individuata un'unica impresa affidataria, indicata come tale nell'atto di assegnazione dei lavori, previa accettazione da parte della stessa.

Pertanto il riferimento ai consorzi di imprese deve interpretarsi come estensione della relativa disciplina ai consorzi stabili, consorzi di imprese artigiane, consorzi di cooperative di produzione/lavoro e consorzi ordinari, nonché alle associazioni temporanee di imprese. Alla luce dei criteri sopra visti, deve dunque ritenersi che, per il consorzio stabile, consorzio di imprese artigiane, consorzio di cooperative di produzione/lavoro, il ruolo di impresa affidataria ai fini della sicurezza spetti all'impresa consorziata indicata in sede di gara come esecutrice e, qualora ne siano indicate più d'una, il ruolo spetta a quella liberamente individuata dal consorzio e che accetti detto incarico. Laddove il consorzio esegua i lavori in proprio, si applica la regola generale secondo la quale è impresa affidataria il soggetto titolare del contratto e dunque il consorzio stesso. Quanto all'associazione temporanea di imprese, l'applicazione dei medesimi criteri deve condurre a ritenere che il ruolo di impresa affidataria debba essere assunto dall'impresa mandataria. Per quanto concerne i consorzi ordinari, non sussiste un vero e proprio rapporto di mandato tra le consorziate e pertanto l'individuazione dell'impresa affidataria deve essere rimessa essenzialmente alla determinazione del consorzio stesso. Il momento in cui individuare l'impresa affidataria deve essere collocato in un momento successivo

all'aggiudicazione dei lavori e dunque alla stipula del contratto di appalto, mediante apposita comunicazione alla Stazione Appaltante. Il riferimento al momento della stipula del contratto va inteso nel senso che detta comunicazione debba essere effettuata comunque in tempo utile per consentire alla Stazione Appaltante di verificare l'idoneità tecnico-professionale richiesta all'impresa affidataria per l'espletamento delle relative funzioni. **Pertanto possono riassumersi le seguenti conclusioni:**

- 1) l'espressione "consorzi di imprese" di cui all'art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi artigiani, consorzi cooperative produzione/lavoro, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
 - 2) l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;
 - 3) l'individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l'ipotesi dell'associazione temporanea in cui deve coincidere con la mandataria;
 - 4) tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla Stazione Appaltante.
- 19.** L'Appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori nel rispetto e in applicazione dell'art.36 Cost. e degli artt. 30, comma 3 e 50, d.lgs. 50/2016 (contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81) (vedasi articoli del Capitolato Speciale d'Appalto-parte normativa, dello "Schema di contratto"; vedasi altresì l'*Allegato M "Nota 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro"*).
- 20.** Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, accessorie sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante e/o il Comune di Venasca, fiscalmente registrata: costo presunto complessivo (tre copie contratto + allegati + imposta di registro in misura fissa *ex dpr 131/1986* + imposta di bollo *ex dpr 642/1972*) max € 2.000,00
- 21.** I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nel *bando di gara* e nel "*Disciplinare di gara*".
- 22.** Si precisa che le dichiarazioni rese dai concorrenti e richieste dalla *lex specialis* di gara vanno sottoscritte dall'offerente con firma digitale.
- 23.** Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime. Non sono altresì ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. Commissione giudicatrice *ex art.77*, del d.lgs. 50/2016.

In applicazione della delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 (Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici») si forniscono informazioni dettagliate sulla composizione della commissione nominata *ex artt. 77* del d.lgs. 50/2016:

1) numero di membri della commissione giudicatrice: tre;
2) caratteristiche professionali dei commissari di gara: presidente e componenti esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto (esperti nel settore dei lavori pubblici), individuati in base al settore di competenza, ai *curriculum*, agli anni di esperienza maturati nel settore;

La commissione è nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di professionalità di cui al succitato punto 2);

4) compiti della commissione: valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico ed economico.

5) durata prevista per i lavori della commissione: 30 giorni; sedute pubbliche: 3 (tre) apertura delle buste telematiche "b" offerta tecnica per identificazione, successiva apertura delle buste telematiche "c" offerta economica e successiva eventuale comunicazione a seguito di verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse svolta dal RUP; sedute riservate: 1 (una) o più per la valutazione delle offerte tecniche e l'eventuale ausilio/supporto al RUP nell'attività di verifica della congruità delle offerte risultate anormalmente basse il cui parere comunque non è né obbligatorio né vincolante;

6) la stazione appaltante pubblicherà a norma dell'art.29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, comunque prima dell'insediamento della commissione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale/profilo di committenza, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, la composizione della commissione, i *curriculum* dei commissari e i corrispettivi dell'incarico.

25. CAM_Edilizia_dm 11.10.2017 vedasi All_L_CAM_Edilizia_dm 11.10.2017.

26. Trattamento dei dati: ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 2016/679/UE, si informa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dalla stazione appaltante in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto è tenuto a fornire alla stazione appaltante la

documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati o, comunque, messi a conoscenza: (i) del personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara; (ii) di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (iii) di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 50/2016, della legge 241/1990 e dpr 184/2006. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento: stazione appaltante.

27. RUP *ex art.31*, comma 10, d.lgs. 50/2016: MOI Giuseppe.....

Si allegano:

- Allegato A “Modalità tecniche per l’ utilizzo della piattaforma SINTEL”
- Allegato B: Tabella elementi quantitativi di valutazione + Allegato B1 tabelle offerta (tools)-
File editabile excel
- Allegato C: Modello ricognizione dei luoghi.
- Allegato D: Istanza di ammissione alla gara
- Allegato E: Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - *File editabile*
- Allegato F: Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione art. 80, d.lgs.50/2016
- Allegato G: Modello offerta economica
- Allegato H: Modello Dichiarazioni amministrative e negoziali
- Allegato I: Circolare MIT del 18.7.2016, n.3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”
- Allegato L: CAM_Edilizia_dm 11.10.2017
- Allegato M: Nota 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “*Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici*”

- Allegato N: Tabella del calcolo della garanzia fideiussoria provvisoria ex art.93, d.lgs. 50/2016

Il Responsabile del Procedimento
MOI Giuseppe
(Documento firmato digitalmente)